Torino Consulting

Torino li, 23 marzo 2022

Circolare n. 6/2022

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Imposta di bollo su fatture elettroniche.

In relazione al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche Vi rammentiamo che lo stesso dovrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

- per le fatture emesse nel **1° trimestre** – entro 31 maggio – il pagamento è rinviabile al 30 settembre se il dovuto NON supera euro 250,00
- per le fatture emesse nel **2° trimestre** – entro 30 settembre - il pagamento è rinviabile al 30 novembre se il dovuto dato dalla somma tra il debito del I trimestre e il debito del II trimestre NON supera euro 250,00
- per le fatture emesse nel **3° trimestre** – entro 30 novembre
- per le fatture emesse nel **4° trimestre** – entro 28 febbraio dell'anno successivo

L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta, mettendo l'informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Qualora il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel 2° trimestre solare dell'anno, il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

L'Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all'intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o

Corso Duca degli Abruzzi, 2 - 10128 Torino (Italia)
tel. +39 011 5611035 (r.a.) - fax +39 011 5612716
E-mail: segreteria@torinoconsulting.it - www.torinoconsulting.it

prestatore ha indicato l'assolvimento dell'imposta nonchè delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell'anno.

Ricordiamo che il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture elettroniche può' essere effettuato per l'ammontare calcolato dall'Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell'Agenzia, nell'area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

In alternativa, il contribuente può versare l'importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
- 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
- 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
- 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
- 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
- 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o delucidazione.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting –

Corso Duca degli Abruzzi, 2 - 10128 Torino (Italia)
tel. +39 011 5611035 (r.a.) - fax +39 011 5612716
E-mail: segreteria@torinoconsulting.it - www.torinoconsulting.it